



REGIONE TOSCANA

Decreto del Presidente della Giunta Regionale

N° 238 del 22 Dicembre 2011

Oggetto:

Estinzione della comunità montana "Casentino". Successione nei beni e nei rapporti e subentro nell'esercizio delle funzioni ai sensi della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

Struttura Proponente: **SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI**

Pubblicità'/Pubblicazione: **Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 “Riordino delle Comunità montane” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 211 del 22 dicembre 2008, con il quale, in attuazione della legge regionale n. 37 del 2008, è stata costituita la comunità montana Casentino, comprendente i comuni di Bibbiena, Capolona, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio, Stia, Subbiano, Talla, in continuità con la preesistente omonima comunità montana;

Visto l'articolo 15, comma 2, della legge regionale n. 37 del 2008, che prevede che i comuni di un ambito territoriale nel quale è costituita la comunità montana possono trasformarla in unione di comuni, secondo le procedure e per gli effetti previsti dal capo III della legge medesima;

Visto l'articolo 15, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008, che dispone che l'unione deve essere promossa e costituita da almeno la maggioranza dei comuni dell'ambito territoriale e deve avere le caratteristiche di cui all'articolo 16 della legge medesima;

Visto l'articolo 15, comma 4, della legge regionale n. 37 del 2008, che prevede che i comuni, d'intesa tra loro, approvano l'atto costitutivo e lo statuto dell'unione e, prima di procedere alla stipula, chiedono al Presidente della Giunta regionale di nominare un commissario in sostituzione degli organi della comunità montana;

Considerato che con nota del 30/09/2011 (ns. prot. 242935/A.80.30 del 03/10/2011) i sindaci dei comuni di Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Stia, Talla hanno chiesto la nomina di un commissario in sostituzione degli organi della comunità montana Casentino, ai fini della trasformazione della comunità montana in unione di comuni, e che con tale nota, e con successiva integrazione, sono state trasmesse le deliberazioni dei consigli comunali di approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Unione di comuni Unione dei Comuni Montani del Casentino;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 168 del 17 ottobre 2011 con il quale, sussistendo le condizioni per la trasformazione della comunità montana Casentino in unione di comuni, è stato nominato il commissario della comunità montana Casentino ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge regionale n. 37 del 2008;

Considerato che con il suddetto decreto è stata disposta, con effetto dal giorno successivo a quello di adozione dell'atto, la cessazione degli organi della comunità montana Casentino, l'esercizio da parte del commissario, con propri decreti, dei poteri ordinari degli organi di governo della comunità montana nonché la sostituzione da parte del medesimo, a tutti gli effetti, per le funzioni e le attività, degli organi cessati;

Considerato che con il decreto suddetto è stato assegnato ai comuni di Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Stia, Talla il termine di novanta giorni dal giorno successivo a quello di adozione del decreto medesimo entro il quale provvedere all'effettiva costituzione dell'unione di comuni Unione dei Comuni e all'insediamento dei relativi organi, ed è stato stabilito che il presidente dell'unione provveda a darne comunicazione nel medesimo termine;

Vista la nota del 16 dicembre 2011 (ns. prot. 317246/A.80.50 del 19/12/2011) con la quale il presidente dell'unione di comuni Unione dei Comuni Montani del Casentino ha comunicato l'avvenuta stipula dell'atto costitutivo in data 29 novembre 2011, allegandone copia, nonché l'insediamento del consiglio, l'elezione del presidente e la costituzione della giunta dell'unione di comuni;

Considerato che i comuni hanno provveduto all'effettiva costituzione e all'insediamento degli organi dell'unione di comuni Unione dei Comuni Montani del Casentino nel termine stabilito dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 168 del 17 ottobre 2011 e che, pertanto, sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione della comunità montana Casentino, secondo quanto disposto dall'articolo 15 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37;

Visto l'articolo 15, comma 8, della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37, che dispone circa gli effetti dell'estinzione della comunità montana;

Viste le leggi regionali 11 settembre 1989, n. 62, e 7 novembre 1994, n. 81, con le quali il personale dipendente della Regione Toscana è stato trasferito alle comunità montane per l'esercizio delle funzioni regionali ed è stato disposto in merito agli adempimenti a carico della Regione medesima;

DECRETA

1. La comunità montana Casentino è estinta allo spirare del 31 dicembre 2011.
2. E' preso atto della costituzione dell'unione di comuni Unione dei Comuni Montani del Casentino e dell'insediamento dei relativi organi.
3. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2012 si producono gli effetti di cui all'articolo 15, comma 8, della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37:
 - a) l'unione di comuni Unione dei Comuni Montani del Casentino succede a tutti gli effetti nei rapporti attivi e passivi della comunità montana Casentino estinta, compresi i rapporti di lavoro in corso;
 - b) all'unione di comuni Unione dei Comuni Montani del Casentino sono trasferiti i beni e le risorse strumentali dell'estinta comunità montana Casentino;
 - c) l'unione di comuni Unione dei Comuni Montani del Casentino esercita le funzioni regionali già conferite alla comunità montana Casentino o da questa esercitate, nonché le funzioni ad essa assegnate con convenzione dai comuni, dalla provincia e da altri enti pubblici; le funzioni sono esercitate sullo stesso territorio sul quale erano esercitate dalla comunità montana; il subentro dell'unione comporta che la disciplina regionale, già applicabile all'esercizio delle funzioni da parte della comunità montana estinta, si intende riferita all'unione medesima;
 - d) all'unione di comuni spettano le risorse regionali per le funzioni regionali conferite o esercitate, nonché le risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 18 della legge regionale n. 37 del 2008;
 - e) l'ambito territoriale dell'unione costituisce livello ottimale ai sensi della l.r. 40/2001.
4. In particolare:
 - a) le risorse regionali assegnate, o da assegnarsi sulla base di procedimenti in corso alla data del 31 dicembre 2011, a qualsiasi titolo dalla Regione, già spettanti alla comunità montana Casentino, derivanti da risorse proprie, statali o dell'Unione Europea, sono concesse e liquidate all'unione di comuni Unione dei Comuni Montani del Casentino, alle stesse condizioni e per le stesse finalità. L'unione di comuni Unione dei Comuni Montani del Casentino, per dette risorse è tenuta agli adempimenti e ai compiti già di competenza della comunità montana Casentino;
 - b) gli accertamenti già assunti dalla Regione Toscana a carico della comunità montana Casentino sono posti a carico dell'unione di comuni Unione dei Comuni Montani del Casentino;
 - c) l'unione di comuni Unione dei Comuni Montani del Casentino attua gli interventi programmati dalla comunità montana Casentino e dà seguito a quelli in corso, provvedendo, ove occorra, all'aggiornamento degli atti di programmazione per il territorio di competenza.
5. Resta ferma la disciplina degli adempimenti a carico della Regione in materia di trattamento integrativo di fine servizio nei confronti del personale trasferito per l'esercizio di funzioni delegate, ove presente, ai sensi delle leggi regionali n. 62 del 1989 e n. 81 del 1994.
6. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge regionale n. 37 del 2008.
7. Il presente atto è trasmesso:
 - al Commissario della comunità montana Casentino, sig. Sandro Sassoli;
 - al Presidente dell'unione di comuni Unione dei Comuni Montani del Casentino;
 - ai Sindaci dei comuni di Bibbiena, Capolona, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio, Stia, Subbiano, Talla;
 - al Presidente della provincia di Arezzo;
 - al Ministero dell'Interno per gli adempimenti di cui all'articolo 2 bis del D.L. 07/10/2008, n. 154, convertito con modificazioni con legge 4 dicembre 2008, n. 189.
8. Il presente atto è, altresì, partecipato ai Direttori generali della Giunta regionale.

Il presente atto è pubblicato interamente sul BURT ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge regionale 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della stessa legge.

Il Presidente
Enrico Rossi

Il Dirigente Responsabile

Luigi Izzi

Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta